

REGOLAMENTO NAZIONALE

Premessa

Il presente Regolamento Nazionale, ai sensi dell'art. 85 del vigente statuto, è stato predisposto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale del 21 Novembre 2015. Disciplina le materie e le procedure secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

TITOLO 1: MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AICS E ADEMPIMENTI CONNESSI

Articolo 1: Adesione all'AICS: Affiliazione e Tesseramento

1. Ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto, chiunque può aderire all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Possono aderire all'AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello statuto nazionale e dello statuto delle strutture territoriali cui aderiscono.
3. Le modalità e le condizioni di adesione all'AICS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal vigente Statuto, sono disciplinate dal presente Regolamento.
4. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
5. I soci collettivi aderiscono all'AICS tramite le sue strutture territoriali, con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.
6. Sono inoltre in ogni caso condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.
7. Le affiliazioni sono distinte in due tipologie: tipo A e tipo B. Quest'ultima si differenzia per essere comprensiva delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere altre tipologie di affiliazione funzionali allo sviluppo e al consolidamento dell'attività associativa.
8. Qualunque sia la tipologia, la richiesta di prima affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento.
9. Le richieste di affiliazione sono ratificate dalla Direzione Nazionale dal 1° settembre di ogni anno associativo; la loro validità decorre dal giorno in cui sono state ratificate sino al 31 agosto successivo a tale giorno.
10. E' concessa una proroga tecnica di 3 mesi (sino al 30 novembre successivo) per consentire ai soci collettivi di procedere al rinnovo. Trascorso tale termine, essi cessano di essere affiliati, sino a quando non viene ratificata una nuova richiesta di affiliazione.
11. La quota di affiliazione che i Comitati territoriali devono versare alla Direzione Nazionale è annualmente deliberata dalla stessa, ed è diversa a seconda della tipologia di affiliazione prescelta. Le modalità del versamento di tale quota sono stabilite di concerto con gli uffici nazionali. La Direzione Nazionale può inoltre annualmente deliberare che una parte di tale quota sia ristornata ai Comitati Regionali.
12. Il socio collettivo che richiede un'affiliazione di tipo A deve acquistare un minimo di 25 tessere. Per particolari tipologie di soci collettivi, individuate dalla Direzione Nazionale, potrà essere richiesto l'acquisto di un numero minore, o maggiore, di tessere. Anche tale numero è deliberato dalla Direzione Nazionale.
13. Il socio collettivo che richiede un'affiliazione di tipo B deve obbligatoriamente acquistare un minimo di 100 tessere. In caso di circoli aventi sede legale in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il numero minimo di tessere da acquistare obbligatoriamente è ridotto a 60.
14. Per eventuali altre tipologie di affiliazione deliberate dalla Direzione Nazionale, il numero minimo di tessere da acquistare, e il relativo costo, sono deliberati dalla stessa.

15. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, i soci collettivi che, entro il periodo di validità dell'affiliazione non raggiungono i minimi d'acquisto previsti, sono sospesi dall'elettorato attivo.
16. I soci individuali, aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi
17. Le tessere sono di due tipologie: Tessera Associativa e Tessera Associativa di Promozione Sociale. A sua volta la tessera associativa si distingue in due tipologie: Adulti e Giovani, quest'ultima riservata a quanti non abbiano compiuto anagraficamente il 18° anno di età. La Tessera associativa di Promozione Sociale è unica per adulti e giovani, e non può essere rilasciata per l'attività sportiva. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere altre tipologie di tesseramento.
18. I soci che svolgono attività sportiva possono chiedere il rilascio anche della tessera sportiva. Essa avrà lo stesso numero della tessera associativa, ed avrà validità solo se accompagnata da quest'ultima. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere l'istituzione di tessere sportive distinte per disciplina.
19. Il socio collettivo può rilasciare le tessere ai propri soci solo dal momento in cui la sua domanda di affiliazione è stata ratificata dalla sede nazionale. La tessera ha validità dal momento in cui è stata rilasciata sino al momento in cui conserva validità l'affiliazione del socio collettivo che l'ha rilasciata. E' concessa una proroga tecnica di 3 mesi (sino al 30 novembre successivo) per consentire ai soci individuali di procedere al rinnovo. In ogni caso, ai fini assicurativi, la tessera è valida per un massimo di 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 9, comma 3 del presente regolamento.
- 20 La quota di tesseramento che i Comitati territoriali devono versare alla Direzione Nazionale è annualmente fissata dalla stessa, ed è diversa a seconda della tipologia di tesseramento prescelta. La Direzione Nazionale delibera annualmente la quota di tesseramento da ristornare ai Comitati Provinciali, e può inoltre deliberare che una quota di tesseramento sia ristornata anche ai Comitati Regionali.
21. La Direzione Nazionale può inoltre annualmente deliberare un ulteriore ristorno ai Comitati provinciali per ogni tessera da loro rilasciata e i cui dati siano stati resi noti agli uffici della Direzione tramite il software del tesseramento on line. Nessun ulteriore ristorno è attribuito per le tessere rilasciate i cui dati sono stati inviati su supporto cartaceo (ex veline).

Articolo 2: Affiliazione. Procedure da osservare da parte dei soci collettivi.

1. I soci collettivi che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di affiliazione (o di riaffiliazione se già affiliati) al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha stabilito la propria sede legale.
2. Qualora essi, in casi eccezionali e contingenti, essi si rivolgano ad un Comitato non competente per territorio, tale Comitato, dopo aver messo in atto tutte le procedure per indirizzare il richiedente al Comitato competente, potrà affiliare il socio collettivo solo previo consenso scritto del presidente del Comitato di competenza territoriale, da inviarsi per conoscenza all'ufficio tesseramento.
3. Il consenso, una volta concesso, è valido sino alla sua revoca, e comunque per almeno l'anno associativo in corso.
4. In caso di mancato consenso, il presidente del Comitato territorialmente competente, deve fornire per scritto al Comitato richiedente le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano il non accoglimento della richiesta, inviandone una copia all'ufficio tesseramento
5. Il Presidente del Comitato che aveva formulato la richiesta potrà fare opposizione al diniego rivolgendosi alla Direzione Nazionale, che deciderà inappellabilmente in merito. Nelle more dello svolgimento della procedura, il Presidente nazionale provvede a far ratificare l'affiliazione.
6. Le modalità con cui presentare le richieste di affiliazione (o di riaffiliazione) sono autonomamente fissate da ciascuna struttura territoriale competente.
7. Alla domanda di prima affiliazione dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:
 - atto costitutivo;
 - in mancanza dell'atto costitutivo o nel caso che gli organi direttivi siano diversi da quelli dell'atto costitutivo, verbale di elezione del Comitato direttivo e del legale rappresentante;

- statuto vigente, che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore ed essere in armonia con lo statuto nazionale dell'Associazione e con quello della struttura territoriale cui si aderisce;
- certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione e dell'eventuale Partita IVA.
- documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio direttivo

Dovranno inoltre essere forniti:

- un indirizzo di posta elettronica dell'associazione e/o del suo Presidente;
- un numero telefonico dell'associazione e/o del suo presidente

Per le Basi Associative Sportive (BAS) non è obbligatorio fornire il certificato di attribuzione del codice fiscale.

8. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dovranno obbligatoriamente fornire copia dell'atto costitutivo e statuto registrati nonché di tutti gli altri ulteriori documenti richiesti dalla normativa in vigore.

9. Ogni variazione allo statuto e alla composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce. Sino a tale momento, dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti dell'AICS.

10. Alla domanda di riaffiliazione non dovrà essere allegata nessuna documentazione, salvo che il socio collettivo non abbia variato uno dei seguenti elementi:

- statuto sociale;
- denominazione sociale;
- sede legale;
- legale rappresentante;

In tali casi, la domanda di riaffiliazione dovrà essere accompagnata da copia del verbale di approvazione di tali modifiche e, se variato, da copia del nuovo statuto sociale.

11. La domanda di affiliazione (o riaffiliazione) dovrà essere accompagnata dalla quota prevista, annualmente fissata dalla struttura territoriale competente.

12. Il socio collettivo dovrà inoltre acquistare il numero di tessere previsto per la propria tipologia di affiliazione. Il costo delle tessere è autonomamente fissato dalla struttura territoriale cui esso aderisce.

13. Qualunque sia la tipologia di affiliazione, per il socio collettivo è d'obbligo il tesseramento di tutti i componenti il consiglio direttivo

14. Qualunque sia la tipologia di affiliazione, con eccezione delle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata e delle associazioni di volontariato, per le quali si rimanda alle disposizioni di legge, il consiglio direttivo deve essere formato da almeno 3 membri.

Articolo 3 Affiliazione. Procedure da osservare da parte dei comitati territoriali

1. Il Comitato territoriale competente, ricevuta la richiesta di affiliazione, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto.

2. Qualora la richiesta sia accolta, compila il modulo di affiliazione in ogni sua parte, secondo le istruzioni diramate dalla Direzione Nazionale e con le procedure più avanti descritte.

3. Qualora esso invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà non accettarla, osservando le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. E' obbligatorio compilare la richiesta di affiliazione (o riaffiliazione), utilizzando lo specifico software del tesseramento on line. Una volta compilata, la richiesta dovrà essere stampata in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del socio collettivo che chiede l'affiliazione e dal Presidente del Comitato territoriale. Una copia dovrà essere consegnata al socio collettivo richiedente l'affiliazione e l'altra dovrà essere conservata agli atti d'ufficio. La richiesta di affiliazione (o riaffiliazione), sottoscritta dal legale rappresentante del socio collettivo richiedente, andrà inviata agli uffici nazionali esclusivamente on line, tramite la funzione "allegati" del suddetto software.

5. Nel caso si tratti di prima affiliazione (con eccezione delle ASD/SSD che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le cui procedure sono

regolamentate dal successivo comma 6), i comitati territoriali dovranno inoltre obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, esclusivamente tramite la funzione “Allegati” del suddetto software, copia dello statuto del socio collettivo richiedente l’affiliazione. Nel caso si tratti di riaffiliazione, se sono intervenute le modifiche di cui al precedente art. 2 comma 9, i comitati territoriali dovranno inoltre inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione “Allegati” del suddetto software, copia del verbale attestante l’approvazione di tali modifiche e, se variato, copia del nuovo statuto sociale.

6 Nel caso si tratti di prima affiliazione di una ASD/SSD che chiede di essere iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i comitati territoriali dovranno obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione “Allegati” del suddetto software, i seguenti documenti del socio collettivo richiedente l’affiliazione :

- atto costitutivo e statuto registrati;
 - certificato di attribuzione del codice fiscale e dell'eventuale Partita IVA;
 - documento d'identità del legale rappresentante;
 - richiesta di affiliazione firmata dal legale rappresentante dell'ASD/SSD e dal presidente del Comitato Territoriale;
 - verbali attestanti le modifiche eventualmente apportate allo statuto originariamente approvato;
- Tali documenti dovranno comunque essere inviati, entro i termini fissati dalla Direzione Nazionale, per tutte le ASD/SSD già iscritte nel Registro.

7. Nel caso si tratti di riaffiliazione di una ASD/SSD già iscritta nel Registro, i comitati territoriali dovranno obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione “Allegati” del suddetto software, i seguenti documenti del socio collettivo richiedente la riaffiliazione :

- richiesta di riaffiliazione firmata dal legale rappresentante dell'ASD/SSD e dal presidente del Comitato Territoriale;
- verbali attestanti le modifiche eventualmente apportate alla sede, al legale rappresentante e allo statuto originariamente approvato, nonché in tal caso copia del nuovo statuto;

8. Nel caso di socio collettivo che richiede l’affiliazione di tipo B, i comitati territoriali dovranno inviare contestualmente alla Direzione Nazionale, tramite la funzione “Allegati” del suddetto software, la dichiarazione attestante il prelievo, da parte del socio collettivo, delle prescritte tessere.

9 In ogni caso, i comitati territoriali dovranno provvedere contestualmente al pagamento, alla Direzione Nazionale, delle quote di affiliazione previste.

10 Qualora le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) abbiano chiesto l'iscrizione nello specifico Registro nazionale o le basi associative sportive (BAS) abbiano chiesto l'iscrizione nella Sezione parallela di tale Registro, i Comitati territoriali invieranno tale richiesta agli uffici nazionali tramite il suddetto software, compilando tutti i campi richiesti.

11. Dopo che l’affiliazione è stata ratificata dagli uffici nazionali, i comitati territoriali -consegneranno al socio collettivo affiliato il certificato di adesione e gli altri documenti ad esso allegati.

Articolo 4 Affiliazione. Procedure da osservare da parte degli uffici nazionali

1. Gli uffici nazionali, ricevuta la richiesta dei Comitati territoriale, controlleranno la sussistenza dei requisiti per procedere alla ratifica dell’affiliazione, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto e dal presente regolamento.

2. Se la domanda può essere ratificata, invieranno al Comitato territoriale il certificato di adesione e i documenti ad esso allegati, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di affiliazione

3. Se la domanda non può essere ratificata per mancanza dei requisiti o della documentazione prescritta, chiederanno al Comitato territoriale, tramite la specifica funzione del tesseramento on line, l’integrazione di quanto mancante. La ratifica sarà effettuata solo qualora il Comitato provveda a fornire la documentazione richiesta.

4. Trascorsi sette giorni dalla richiesta pervenuta dagli uffici senza che il Comitato abbia provveduto a soddisfarla, la domanda di affiliazione sarà respinta. Le motivazioni saranno comunicate a tutti gli interessati.

Articolo 5 Tesseramento. Procedure da osservare da parte dei soci

1. I soci individuali che intendono aderire all’AICS, devono presentare richiesta di tesseramento al socio

collettivo cui intendono aderire.

2. Tale richiesta li vincola al rispetto di quanto prescritto dallo statuto nazionale, dallo statuto del socio collettivo cui aderiscono, dallo statuto della struttura territoriale a cui il socio collettivo è affiliato.

3. Le modalità di presentazione della richiesta sono autonomamente fissate da ciascun socio collettivo.

4. Il socio collettivo, ricevuta la richiesta di tesseramento, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto nazionale e dal proprio statuto.

5. Qualora la richiesta sia accolta, rilascia la tessera AICS con le procedure più avanti descritte.

6. Qualora esso invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà non accettarla, osservando le modalità di cui al successivo articolo 11.

7. I soci collettivi rilasciano la tessera AICS con procedure autonomamente fissate dagli stessi, utilizzando le seguenti modalità:

- direttamente, previo preventiva acquisizione delle tessere presso il Comitato territoriale competente. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di stampa tessere prevista dal tesseramento on line;

- delegando al rilascio il Comitato territoriale, al quale preventivamente trasmettono le richieste di tesseramento loro pervenute. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di richiesta rilascio tessere prevista dal tesseramento on line.

8. In ogni caso, qualunque siano le modalità di rilascio scelte, i soci collettivi sono tenuti a comunicare al comitato territoriale competente, anche ai fini assicurativi, almeno i seguenti dati dei propri soci individuali:

- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Indirizzo completo;

Articolo 5 Tesseramento. Procedure da osservare da parte dei Comitati territoriali

1. I Comitati territoriali, ricevuta la richiesta di acquisto tessere da parte dei soci collettivi, procedono al loro rilascio con procedure autonomamente fissate dagli stessi, utilizzando le seguenti modalità:

- direttamente, previo preventiva acquisizione delle richieste di tesseramento da parte del socio collettivo. Allo scopo, essi possono utilizzare la procedura di stampa tessere prevista dal programma di tesseramento on line;

- delegando al rilascio il socio collettivo competente. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di richiesta rilascio tessere e/o stampa tessere prevista dal programma di tesseramento on line.

2. Qualunque siano le modalità di rilascio scelte, i comitati territoriali sono tenuti a comunicare agli uffici nazionali, tramite lo specifico software del tesseramento on line, sia ai fini assicurativi, sia per aver diritto al ristorno di cui all'articolo 1 comma 21 del presente regolamento, almeno i seguenti dati dei propri soci individuali:

- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Indirizzo completo.

Articolo 7 Adesione all'AICS di soggetti collettivi di 2° grado

1. Ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto, possono inoltre aderire all'AICS soggetti collettivi di 2° grado, sia a livello nazionale sia su base regionale o locale. Le modalità della loro adesione e della loro partecipazione ai congressi dell'associazione sono rimandate al presente regolamento.

2. Le richieste di adesione di Associazioni a carattere nazionale debbono essere indirizzate al Presidente Nazionale, e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente dell'Associazione, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;

- La Direzione Nazionale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;

- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS.

3. All'affiliazione delle proprie basi associative e al rilascio delle tessere alle stesse, provvede

direttamente il soggetto collettivo di secondo grado aderente, con eccezione di quei soggetti collettivi già precedentemente affiliati all'AICS, che dovranno continuare a rivolgersi al comitato territoriale competente.

4. Ai fini congressuali e del ristoro del tesseramento, tutte le basi associative dei soggetti collettivi di secondo grado aderenti, appartengono ai comitati territoriali competenti.

5. Qualora la Direzione Nazionale invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà, con deliberazione motivata, non accettarla.

6. Le richieste di adesione di Associazioni a carattere regionale debbono essere indirizzate al Presidente del Comitato Regionale competente si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente regionale territorialmente competente, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- Il Consiglio Direttivo Regionale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS.

Le basi associative dei soggetti collettivi di secondo grado a carattere regionale che intendono associarsi dovranno comunque presentare richiesta al Comitato Territoriale competente.

Qualora il Consiglio Direttivo Regionale invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà con deliberazione motivata, non accettarla.

7. Le richieste di adesione di Associazioni a carattere locale debbono essere indirizzate al Presidente del Comitato Provinciale competente e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente provinciale territorialmente competente, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS.

8. Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta, potrà con deliberazione motivata, non accettarla.

9. La durata delle adesioni e le modalità di revoca o cessazione sono fissate dagli accordi tra le parti.

Articolo 8 Adesione dell'AICS ad altri Enti o Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto, l'AICS può inoltre aderire ad altri enti ed associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali.

2. La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, delibera su tali adesioni, sul loro rinnovo e sulla loro cessazione.

3. La delibera di adesione dovrà prevedere le condizioni e i costi di partecipazione.

Articolo 9 Tutele assicurative a favore dei soci individuali e dei soci collettivi

1. Tutte le tessere associative rilasciate ai soci individuali sono comprensive di tutela assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. Le tessere associative rilasciate ai soci individuali, con eccezione delle tessere associative di promozione sociale, sono inoltre comprensive di tutela assicurativa contro gli infortuni.

2. Per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, ai sensi del DPCM 16 aprile 2008 e successive modificazioni, al quale si rimanda per quanto di competenza, è obbligatorio il rilascio di tessere provviste di tutela assicurativa per le conseguenze degli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soci collettivi.

La tutela assicurativa opera a condizione che le attività suddette si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi dell'AICS.

La tutela assicurativa consiste, in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione in favore degli aventi diritto di un capitale non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e, in caso di una invalidità permanente, nella erogazione di un indennizzo calcolato secondo i criteri stabiliti dalla suddetta normativa.

I costi delle suddette tutele assicurative sono compresi nel costo della tessera.

Le tutele assicurative decorrono automaticamente all'atto del rilascio della tessera. Nel caso di tessera rilasciata tramite il software del tesseramento on line, esse decorrono dopo un'ora successiva all'inserimento on line dei dati del socio.

Negli altri casi, decorrono dalla mezzanotte del giorno del rilascio della tessera.

La Direzione Nazionale può inoltre prevedere la stipula di ulteriori polizze integrative il cui costo può essere compreso nel costo della tessera.

3. Per tutte le tipologie di soci individuali, la Direzione Nazionale può inoltre deliberare la possibilità di stipulare polizze assicurative integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano. Le polizze integrative sono stipulate obbligatoriamente tramite il programma di tesseramento on line, e decorrono dalla data e ora del loro invio on line alla Direzione Nazionale.

4. Per tutte le tipologie di soci collettivi la Direzione Nazionale stipula polizze di tutela assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di tutela legale per i membri del Consiglio Direttivo. Esse sono stipulate automaticamente all'atto della ratifica dell'affiliazione e decorrono dalla mezzanotte del giorno della ratifica stessa.

La Direzione Nazionale può inoltre deliberare la possibilità di stipulare polizze assicurative integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano. Esse decorrono dalla data e ora di invio della richiesta alla Direzione Nazionale.

5. La Direzione Nazionale stabilisce le tipologie di rischi da assicurare, i massimali e le franchigie da applicare e le compagnie assicurative con le quali stipulare tali polizze, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa. Di concerto con la compagnia assicuratrice, la Direzione Nazionale stabilisce inoltre le modalità con le quali presentare le denunce d'infortunio e tutte le altre denunce connesse ai rischi assicurati.

Articolo 10 Utilizzo del logo e della denominazione AICS

1. Ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto, il logo AICS e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione e possono essere utilizzati esclusivamente dalle strutture territoriali dell'AICS.

2. Se autorizzati dalle strutture territoriali cui sono affiliati, logo e denominazione possono essere utilizzati anche dai soci collettivi.

3. L'utilizzo del logo e della denominazione da parte dei soggetti di secondo grado aderenti all'AICS è autorizzato dalla struttura territoriale cui essi hanno aderito.

4. Per utilizzare logo e denominazione, i soggetti interessati devono farne richiesta scritta alla struttura territoriale cui sono affiliati o aderenti.

5. La richiesta potrà riguardare l'utilizzo per il complesso delle attività svolte o quello per specifiche manifestazioni.

6. La struttura territoriale competente potrà, a sua assoluta discrezione, accogliere o meno la richiesta. E' in ogni caso tenuta a rispondere per scritto ai richiedenti entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. In caso contrario la richiesta si ritiene accolta.

7. Nel caso la richiesta sia accolta, nell'autorizzazione saranno specificati i termini, le modalità e i limiti di utilizzo.

8. Se l'autorizzazione riguarda l'utilizzo per il complesso delle attività, essa si ritiene valida sino a revoca.

9. Se l'autorizzazione riguarda l'utilizzo per specifiche manifestazioni, essa si ritiene valida solo sino al termine delle stesse.

10. Le autorizzazioni suddette possono essere revocate in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della struttura territoriale che le ha rilasciate.

11. La revoca deve essere comunicata per scritto al soggetto interessato ed ha efficacia sin dalla sua pronuncia.

12. Il mancato rinnovo dell'affiliazione o dell'adesione nei termini di cui al presente regolamento comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione concessa.

13. Ogni uso non autorizzato è passibile di ricorso alle autorità competenti nei termini di legge.

TITOLO 2: PROCEDURE PER IL RIFIUTO, LA REVOCA E LA RADIAZIONE DELLE

ADESIONI. CESSAZIONE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO;

Articolo 11 Adesione all'AICS. Rifiuto motivato della richiesta

1. Qualora il Comitato territoriale competente ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento di una richiesta di affiliazione, con deliberazione motivata del proprio Consiglio Direttivo potrà non accettarla.
2. Tale deliberazione dovrà essere inviata al richiedente e in copia alla Direzione Nazionale, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta.
3. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, o avverso la mancata risposta nei termini suddetti, il legale rappresentante del soggetto richiedente l'affiliazione potrà proporre ricorso scritto alla Direzione Nazionale.
4. Copia di tale ricorso dovrà essere inviata alla struttura territoriale che ha respinto la richiesta.
5. La Direzione Nazionale, nel caso che il diniego non sia motivato e documentato, disporrà che si proceda all'affiliazione.
6. Qualora il socio collettivo competente ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento di una richiesta di tesseramento, con deliberazione motivata del proprio Consiglio Direttivo potrà non accettarla.
7. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, il richiedente il tesseramento potrà proporre ricorso al competente organismo statutario del socio collettivo cui ha chiesto di aderire, nei termini previsti dallo stesso statuto.
8. Avverso la decisione di tale organismo statutario, le parti possono ricorrere, nei successivi 30 giorni all'adozione della decisione, al Collegio Provinciale dei Probiviri.

Articolo 12 Cessazione dell'affiliazione

1. La qualifica di socio collettivo si perde solo nei casi e per le ragioni contemplati dal vigente statuto.
2. Quando tale perdita è conseguenza di provvedimenti disciplinari, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo gli organi di giustizia di cui a al successivo articolo 14.
3. Per quanto riguarda il rinnovo dell'affiliazione, il socio collettivo cessa di essere tale se non vi provvede entro quattro mesi dalla sua scadenza.
4. La revoca dell'affiliazione si ha solo a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato anche intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia.
5. La delibera di revoca dell'affiliazione del socio collettivo affiliato, è assunta di norma dal comitato territoriale competente.
6. Nel caso che esso, entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dei fatti che possono portare alla revoca, si astenga dall'intervenire, la delibera sarà assunta dalla Direzione Nazionale, se venuta a conoscenza di tali fatti.
7. La Direzione Nazionale, qualora accerti il verificarsi delle condizioni che possono portare alla revoca dell'affiliazione, può in ogni caso intervenire in qualsiasi momento.
8. In caso di revoca dell'affiliazione, la struttura territoriale che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio collettivo interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
9. Se la decisione è stata assunta dal Comitato territoriale competente, il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, entrambe le parti possono proporre ricorso al Collegio Regionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.
10. Se la decisione è stata assunta dalla Direzione Nazionale, il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente. Contro la decisione del Collegio Nazionale dei Garanti, entrambe le parti possono proporre ricorso al Procuratore Sociale, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata

adottata.

11. La radiazione di un socio collettivo si ha solo a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'Associazione, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

12. La delibera di radiazione del socio collettivo affiliato è assunta dal Collegio provinciale dei Probiviri.

13. Il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Regionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata. Contro la decisione del Collegio Regionale dei Garanti, entrambe le parti possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

14. Qualsiasi richiesta di provvedimento, qualsiasi provvedimento o qualsiasi ricorso avverso i provvedimenti presi, dovrà essere presentata in forma scritta. Tutte le decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate per scritto a tutti gli interessati.

Articolo 13 Cessazione del tesseramento

1. La qualifica di socio individuale si perde solo nei casi e per le ragioni contemplati dal vigente statuto.

2. Quando tale perdita è conseguenza di provvedimenti disciplinari, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo gli organi di giustizia di cui a al successivo articolo 14, con eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

3. Quando i provvedimenti disciplinari sono inflitti a dirigenti provinciali, regionali o nazionali, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo i competenti organi di giustizia di cui a al successivo articolo 15.

4. La revoca del tesseramento si ha solo a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.

5. La delibera di revoca del tesseramento può essere assunta sia dal competente organismo del socio collettivo a cui il socio individuale è iscritto, sia dal Comitato territoriale presso il quale tale socio collettivo è affiliato, a seconda di chi ha accertato la circostanza per la quale viene emessa la revoca.

6. In caso di revoca del tesseramento, il soggetto che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

7. Se la decisione è stata assunta dal socio collettivo, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso agli organismi di garanzia di tale socio collettivo, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 6. Contro la decisione di tali organismi, il socio individuale può proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

8. Se la decisione è stata assunta dal Comitato territoriale, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 6. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, entrambe le parti possono proporre ricorso al Collegio Regionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

9. La radiazione, l'espulsione o la sospensione di un socio individuale si ha solo a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

10. La delibera di radiazione, espulsione o sospensione del socio individuale tesserato, può essere assunta solo dal competente Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo art.14 del presente regolamento.

11. Se la decisione è stata assunta dal Collegio Provinciale dei Probiviri, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso al collegio Regionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

12. Se la decisione è stata assunta dal Collegio Regionale o dal Collegio Nazionale dei Probiviri, il socio individuale interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

13. In caso di radiazione, espulsione o sospensione, il soggetto che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

14. Qualsiasi richiesta di provvedimento, qualsiasi provvedimento o qualsiasi ricorso avverso i provvedimenti presi, dovrà essere presentato in forma scritta. Tutte le decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate per scritto a tutti gli interessati

TITOLO 3: PROCEDURE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL RICORSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA;

Articolo 14 Procedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Principi generali

1. I soci che violano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
2. Ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto, i procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale provvedimento.
3. Ai sensi del vigente statuto, gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio di un procedimento i soci individuali e collettivi in regola con il tesseramento o l'affiliazione.
5. Ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto, gli aventi titolo a chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare, esclusi quelli di natura tecnica, devono rivolgersi al Procuratore Sociale affinché ne promuova l'avvio.
6. Ai sensi dell'art. 76 del vigente statuto, al Procuratore Sociale sono affidate infatti le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva.
7. Ogni richiesta di intervento del Procuratore Sociale dovrà essere formulata per scritto entro 15 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della circostanza oggetto di richiesta d'avvio del procedimento.
8. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli Organi di Giustizia dell'Associazione, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
9. A norma del vigente statuto, sono Organi di Giustizia i Collegi dei Probiviri, i Collegi dei Garanti, il Procuratore Sociale.
10. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è competente circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali, e le controversie dei soci collettivi affiliati con la struttura territoriale di competenza. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Regionale dei Garanti.
11. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei dirigenti provinciali che non siano anche dirigenti regionali o nazionali e le controversie dei soci collettivi affiliati con la struttura regionale. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.
12. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in primo grado circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti. E' inoltre demandato al Collegio, ai sensi del vigente statuto, il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti, prima del ricorso al Collegio Arbitrale
13. Il Collegio Regionale dei Garanti è competente organo di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dal Collegio Provinciale dei Probiviri ed è inoltre competente in primo grado circa le controversie che dovessero insorgere tra il Comitato regionale e i Comitati provinciali aventi sede sul territorio regionale, nonché circa quelle che dovessero insorgere tra Comitati provinciali della stessa Regione. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.
14. Il Collegio Nazionale dei Garanti è competente organo di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dal Collegio Regionale dei Garanti o dal Collegio Nazionale dei Probiviri ed è inoltre

organo di seconda istanza circa le controversie che dovessero insorgere tra le strutture territoriali con quelle nazionali.

15. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.

16. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva debbono contemplare i comportamenti considerati violazioni della normativa, le sanzioni da infliggere per tali violazioni, gli organi di giustizia sportiva competenti alla somministrazione di tali sanzioni.

17. Tali regolamenti devono disciplinare inoltre lo svolgimento dei procedimenti, garantire il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo e devono prevedere almeno un doppio grado di giudizio.

18. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva devono prevedere un organo di giustizia sportiva di carattere nazionale.

19. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.

20. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva sono predisposti dal responsabile del settore sport, di concerto con i membri delle commissioni tecniche relative, e approvati dalla Direzione Nazionale.

21. I membri degli organi di giustizia in conflitto d'interesse con la decisione da assumere o con il socio oggetto di procedimento, sono tenuti ad astenersi dal giudizio.

22. Il giudizio espresso da un organo in cui un membro è in conflitto d'interesse, è nullo. Se l'accertamento di tale conflitto avviene quando il provvedimento ha già avuto i suoi effetti, il provvedimento è annullato.

23. Ai sensi dell'art. 34 del vigente statuto, per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, con le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni.

24. I soci individuali e collettivi dell'AICS riconoscono inoltre esplicitamente, ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge, la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.

25. Le procedure del ricorso al Collegio arbitrale sono disciplinate dall'art. 31 del vigente statuto. Ogni richiesta deve essere formulata per scritto al Presidente Nazionale.

Articolo 15 Procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti nazionali, regionali e provinciali. Principi generali

1. Ai sensi del vigente statuto sono competenti in materia di procedimenti nei confronti dei dirigenti regionali e nazionali solo gli organi di giustizia di livello nazionale.

2. Per dirigenti nazionali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello nazionale. Per dirigenti regionali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello regionale.

3. Ai sensi del vigente statuto sono competenti in materia di procedimenti di primo grado nei confronti dei dirigenti provinciali che non siano anche dirigenti regionali o nazionali, solo gli organi di giustizia di livello regionale.

4. Per dirigenti provinciali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello provinciale ma non di organi statutari di livello regionale o nazionale.

5. Sono competenti in materia di procedimenti di appello nei confronti dei dirigenti nazionali, regionali e provinciali, solo gli organi di giustizia di livello nazionale.

Articolo 16 Norme per l'avvio e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti inflitti

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, si chieda l'instaurazione di un procedimento disciplinare per violazioni dell'attività associativa, ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere per scritto al Procuratore Sociale. Ogni procedimento promosso da organi diversi da quelli competenti

è comunque nullo.

2. Se la richiesta riguarda dirigenti nazionali, regionali o provinciali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Nazionale.

3. Se la richiesta riguarda dirigenti regionali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Regionale competente.

4. Se la richiesta riguarda dirigenti provinciali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Provinciale competente.

5. Qualsiasi richiesta di apertura di procedimento che non rispetta le norme dello statuto e del presente regolamento, deve essere respinta dall'Organo che l'ha ricevuta, sino a quando non viene perfettamente regolarizzata a cura del proponente il provvedimento.

6. Il Procuratore Sociale, sulla base della documentazione pervenuta, ha la facoltà di archiviare la richiesta o di chiedere l'apertura del procedimento. Egli deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

7. Egli ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.

8. Qualora sulla base della documentazione in suo possesso esso decida che non si debba instaurare il procedimento, dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli interessati entro sette giorni dalla data della sua decisione.

9. Qualora egli decida invece che ci sono le condizioni per chiedere l'avvio del procedimento disciplinare, egli deve trasmettere la documentazione in suo possesso all'organo di giustizia competente ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.

10. Della richiesta di avvio del procedimento egli deve inoltre obbligatoriamente dare comunicazione scritta sia al soggetto nei confronti del quale il procedimento è stato promosso sia a tutti gli altri soggetti interessati ai sensi del presente articolo, contestualmente alla sua decisione.

11. Nella comunicazione devono essere riportati la violazione contestata, il soggetto che l'ha contestata e l'organismo statutario a cui è affidato il giudizio.

12. L'Organo di Giustizia competente deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta di avvio del procedimento è stata ricevuta.

13. Esso ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.

14. In ogni caso, è obbligatoriamente tenuto a convocare il soggetto interessato all'eventuale provvedimento. Il giorno e l'ora della convocazione devono essere comunicati all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo e possibilmente concordati con lo stesso.

15. Se l'Organo di Giustizia competente ritiene, a suo giudizio, che i fatti accertati siano meritevoli di sanzione, può, ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto, infliggere il provvedimento di sospensione cautelare, di sospensione a tempo determinato, o di espulsione, a seconda della gravità dei fatti accertati. In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto, i provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.

16. Se l'Organo di Giustizia competente ritiene invece, a suo giudizio, che i fatti accertati non siano meritevoli di sanzione, non infligge alcun provvedimento.

17. L'esito del procedimento deve essere obbligatoriamente comunicato per scritto al socio interessato, entro 7 giorni dalla sua adozione, da parte dell'organo di giustizia che l'ha deliberato. Nella comunicazione devono essere riportati la motivazione del provvedimento, la sanzione eventualmente adottata, l'organo statutario a cui è affidata la possibilità di ricorrere avverso tale provvedimento e le modalità con le quali è possibile presentare il ricorso.

18. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Procuratore Sociale e a tutti gli altri soggetti interessati ai sensi del presente articolo.

19. Ogni provvedimento assunto da organi diversi da quelli competenti o che non rispetta le procedure previste dallo statuto e dal regolamento, è comunque nullo.

20. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione concernente il provvedimento assunto, il socio interessato ha facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento adottato.

21. Il ricorso deve essere presentato all'organo di giustizia competente ai sensi degli art. 14 e 15 del

presente regolamento.

22. I ricorsi debbono essere presentati per scritto, con ampia libertà di mezzi.
23. Copia del ricorso deve essere trasmessa anche al Procuratore Sociale.
24. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello nazionale, regionale o locale, copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente nazionale.
25. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello regionale, copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente regionale.
26. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello provinciale o zonale, copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente provinciale o zonale.
27. Qualsiasi ricorso che non rispetta le norme dello statuto e del presente regolamento deve essere respinto sino a quando non viene perfettamente regolarizzato a cura del ricorrente.
28. L'Organo di Giustizia competente ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.
29. In ogni caso, è obbligatoriamente tenuto a convocare il soggetto interessato all'eventuale provvedimento. Il giorno e l'ora della convocazione devono essere comunicati all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo e possibilmente concordati con lo stesso.
30. L'Organo di Giustizia competente può confermare la sanzione inflitta, annullarla in tutto o in parte o ridurla. In ogni caso deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.
31. L'esito del ricorso deve essere obbligatoriamente comunicato per scritto al socio interessato, entro 7 giorni dalla sua adozione, da parte dell'organo di giustizia che l'ha deliberato. Nella comunicazione devono essere riportati la motivazione del provvedimento e la sanzione adottata.
32. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al procuratore Sociale e a tutti gli altri soggetti gli altri interessati ai sensi del presente articolo.
33. In caso di inadempienza da parte del competente organo di Giustizia nei termini previsti dal presente regolamento, provvede il Procuratore Sociale, autonomamente o su richiesta del Presidente Nazionale.

Articolo 17 Riabilitazione, Grazia, Amnistia e Indulto e ricorso ad organi diversi da quelli associativi

1. Ai sensi del vigente statuto, il socio nei cui confronti è stata emessa una sanzione, decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta, può chiedere la riabilitazione.
2. La richiesta di riabilitazione deve essere presentata per scritto dal socio interessato al Collegio Nazionale dei Garanti.
3. La riabilitazione è concessa se il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.
4. Ai sensi del vigente statuto, il socio nei cui confronti è stata emessa una sanzione, purché abbia scontato almeno la metà della stessa o, in caso di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo, può chiedere la grazia.
5. La richiesta di grazia deve essere presentata per scritto dal socio interessato al Presidente Nazionale.
6. A tutte le richieste di riabilitazione o grazia deve essere data risposta scritta e motivata entro e non oltre 60 giorni dalla data del loro ricevimento.
7. Ai sensi del vigente statuto, la Direzione Nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento.
8. La deliberazione può essere adottata su istanza del Presidente Nazionale o della maggioranza dei membri della Direzione, che ne chiedono al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile.
9. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, con la loro adesione si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.
10. Ai sensi del vigente statuto essi, per particolari e giustificati motivi, possono comunque chiedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
11. La deroga motivata è chiesta per scritto al Presidente Nazionale.
12. Sulla deroga si pronuncia la Direzione Nazionale, che entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta

di deroga è comunque tenuta a pronunziarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

13. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

14. Decorso inutilmente il termine concesso, scatta il silenzio assenso e la deroga si ritiene concessa.

TITOLO 4: STRUTTURE TERRITORIALI E CENTRALI: NORME PER IL FUNZIONAMENTO

Articolo 18 Costituzione delle strutture territoriali. Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 37 del vigente statuto, la Direzione Nazionale, qualora ne ravveda la necessità, può costituire, nelle Regioni e nelle Province che ne sono prive, o di nuova istituzione, Comitati provinciali, Comitati regionali e i Delegati di cui agli articoli 38 e 40 del vigente statuto.

2. Può inoltre costituire, su proposta del Presidente del Comitato provinciale di competenza, Comitati zonali.

3. Nella delibera istitutiva, essa deve indicare anche il dirigente o i dirigenti incaricati di attuare la delibera di costituzione e la data entro la quale dovrà essere convocato il congresso per l'elezione degli organi statutari.

4. Copia della delibera deve essere contestualmente inviata anche alle strutture territoriali competenti.

Articolo 19 Funzionamento delle strutture territoriali. Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 36 del vigente statuto, l'organizzazione dell'AICS si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.

2. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, o di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.

3. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento. che non devono essere in contrasto lo Statuto e con il regolamento nazionali.

4. Statuti e regolamento vanno eventualmente adeguati ogni qualvolta sono modificati lo statuto e il regolamento nazionali, nei termini previsti dagli stessi e se ne ricorre la necessità.

5. Copia dello statuto e del regolamento approvati, e delle loro modificazioni, deve essere trasmessa alla Direzione nazionale entro 30 giorni dalla data in cui sono stati adottati.

6. Il funzionamento degli organi è disciplinato dai regolamenti delle strutture territoriali competenti.

7. Le assemblee regionali e provinciali devono essere convocate per scritto almeno 15 giorni prima della data della riunione.

8. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti le assemblee stesse, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione.

9. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dagli articoli relativi del vigente statuto.

10. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

11. I Consigli direttivi delle strutture territoriali sono insediati dai loro presidenti, entro 20 giorni dalla loro elezione e si riuniscono, in via ordinaria, di norma ogni tre mesi.

12. In ogni caso, le strutture territoriali dell'associazione sono tenute, secondo le modalità e i tempi stabiliti dai loro statuti e dai loro regolamenti, a riunire i loro consigli direttivi almeno due volte l'anno e a redigere i verbali di tali riunioni.

13. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 47 del vigente statuto.

14. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.

15. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

16. Le riunioni dei consigli direttivi sono valide quando è presente la maggioranza dei loro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

17. I Collegi dei Revisori sono insediati dal loro Presidente, entro 15 giorni dalla data dell'elezione.

18. Tutte le convocazioni sono effettuate dal loro presidente.
19. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
20. I loro membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti del rispettivo livello territoriale.
21. Gli organi di giustizia sono insediati dai presidenti delle strutture territoriali competenti, entro 15 giorni dalla data della loro elezione. Nella riunione di insediamento eleggono il loro presidente.
22. Tutte le convocazioni sono effettuate dai loro presidenti.
23. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

Articolo 20 Funzionamento delle strutture centrali. Principi generali

1. Il Consiglio Nazionale è insediato dal Presidente Nazionale, il giorno stesso della sua elezione. Nella riunione di insediamento elegge il suo Presidente.
2. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre su convocazione del suo Presidente, sentito il Presidente dell'Associazione.
3. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 70 del vigente statuto.
4. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente, sentito il Presidente Nazionale.
5. Tutte le convocazioni sono fatte per scritto, almeno 7 prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.
6. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, al Presidente Nazionale, ai membri della Direzione Nazionale e ai componenti il Consiglio Nazionale, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione.
7. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono inoltre partecipare, su invito del Presidente Nazionale, i responsabili di settore e i componenti di altri organi istituzionali dell'Associazione.
8. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
9. L'Ufficio di Presidenza è insediato dal Presidente Nazionale, entro 20 giorni dall'elezione dell'ufficio stesso, e si riunisce di norma ogni due mesi e comunque sempre prima di ogni riunione della Direzione Nazionale.
10. Tutte le convocazioni sono fatte dal Presidente Nazionale almeno 5 giorni prima della data della riunione.
11. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate sino a 24ore prima della data della riunione.
12. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, a tutti i membri dell'ufficio e agli altri soggetti previsti dallo statuto.
13. Alle riunioni dell'ufficio di Presidenza possono inoltre partecipare, su invito del Presidente Nazionale, altri dirigenti dell'Associazione che il Presidente Nazionale ritiene utile e/o necessario invitare.
14. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.
15. La Direzione Nazionale è insediata dal Presidente Nazionale , entro 20 giorni dalla sua elezione e si riunisce, in via ordinaria, di norma ogni tre mesi
16. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 71 del vigente statuto.
17. Tutte le convocazioni sono fatte dal Presidente Nazionale almeno 7 giorni prima della data della riunione.
18. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.
19. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.
20. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente a tutti i membri della Direzione e agli altri soggetti previsti dallo statuto.
21. Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta.
22. Alle riunioni della Direzione Nazionale possono inoltre partecipare, su invito del Presidente

Nazionale, altri dirigenti dell'Associazione che il Presidente Nazionale ritiene utile e/o necessario invitare.

23. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

24. Il Collegio Nazionale dei Revisori è insediato dal suo Presidente, entro 20 giorni dalla data dell'elezione.

25. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali.

26. Tutte le convocazioni sono effettuate dal suo Presidente, debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.

27. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

28. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

29. I suoi membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti.

30. Gli organi di giustizia sono insediati dal Presidente Nazionale, entro 20 giorni dalla data della loro elezione.

31. Nella riunione di insediamento eleggono il loro presidente.

32. Tutte le convocazioni sono effettuate dai loro presidenti, debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.

33. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

34. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

35. La Conferenza delle strutture territoriali periferiche si riunisce almeno una volta l'anno, anche per raggruppamenti geografici.

36. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

37. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.

38. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

39. La Commissione di Parità è insediata dal Presidente dell'Associazione entro 20 giorni dalla data della sua elezione.

40. E' convocata e presieduta dal Presidente della Commissione, eletto al suo interno dalla stessa.

41. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.

42. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

Art 21 Predisposizione e Approvazione dei Programmi di attività, del Bilancio d'esercizio e del Bilancio preventivo delle Strutture centrali e territoriali.

1. Ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto, i programmi di attività della struttura centrale sono approvati dal Consiglio Nazionale, mentre quelli delle strutture territoriali sono approvati dalle rispettive assemblee.

2. I programmi di attività della struttura centrale sono elaborati dai responsabili di settore nominati dalla Direzione Nazionale, e sottoposti alla valutazione della Direzione Nazionale stessa.

3. La Direzione Nazionale esprime il suo parere motivato e propone al Consiglio Nazionale la loro approvazione.

4. I programmi di attività dei Comitati regionali sono elaborati dai responsabili di settore nominati dal Consiglio Direttivo Regionale, e sottoposti alla valutazione del Consiglio Direttivo stesso.

5. Il Consiglio Direttivo Regionale esprime il suo parere motivato e propone all'assemblea regionale la loro approvazione.

6. I programmi di attività dei Comitati provinciali sono elaborati dai responsabili di settore nominati dal Consiglio Direttivo Provinciale, e sottoposti alla valutazione del Consiglio Direttivo stesso.

7. Il Consiglio Direttivo Provinciale esprime il suo parere motivato e propone all'assemblea provinciale la loro approvazione.
8. Ai sensi del vigente statuto il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio di Previsione della struttura centrale sono approvati dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, mentre i Bilanci d'Esercizio delle strutture territoriali sono approvati dalle rispettive assemblee, su proposta dei rispettivi Consigli Direttivi, entro i termini stabiliti dallo Statuto. Il Bilancio d'esercizio è composto dal Conto Economico, formulato secondo i criteri della competenza economica, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AICS. Il Bilancio di previsione, formulato secondo i criteri della competenza economica e finanziaria, è composto dai documenti previsti dall'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
9. Il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio di Previsione della struttura centrale, sono predisposti dal Presidente Nazionale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Nazionale e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 10 Il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio di Previsione del Comitato Regionale, sono predisposti dal Presidente Regionale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Regionale e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
- 11 Il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio di Previsione del Comitato Provinciale, sono predisposti dal Presidente Provinciale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Provinciale e del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
- 12 Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute a trasmettere agli organi nazionali i verbali dei Bilanci d'Esercizio e dei Bilanci Preventivi, approvati dai competenti organi, entro 15 giorni dalla data in cui sono stati approvati. Sono inoltre tenute a compilare, per il loro invio al CONI, i Bilanci d'Esercizio e i Bilanci Preventivi approvati utilizzando il format del programma di contabilità on line, e ad inviarli alla Direzione Nazionale tramite lo stesso programma, secondo le specifiche disposizioni annualmente emanate dalla Direzione Nazionale, nei termini di cui al comma successivo.
- 13 Il format del Bilancio d'esercizio andrà inviato alla Direzione Nazionale entro il 10 maggio di ogni anno. Il format del Bilancio di Previsione andrà inviato entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 14 Il mancato invio di tali format comporta la non elargizione dei contributi per attività sportiva di cui all'articolo 21 bis.

Art 21 bis Contributi per l'attività sportiva e la consistenza organizzativa. Criteri per l'attribuzione dei contributi alle strutture territoriali

1. La Direzione Nazionale delibera annualmente i contributi da destinare alle strutture territoriali dell'Associazione a fronte della loro consistenza organizzativa e dell'attività sportiva svolta.
2. Per aver diritto all'erogazione dei contributi, i Comitati territoriali debbono possedere i requisiti per il riconoscimento ai fini CONI, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI (per i comitati provinciali: almeno 10 ASD o SSD affiliate al Comitato Provinciale; per i Comitati regionali: almeno 10 ASD o SSD affiliate in almeno la metà delle Province della Regione, arrotondata per eccesso).
3. L'entità del contributo da erogare a ciascun Comitato Territoriale è determinata in base ai criteri di cui agli articoli 15 e seguenti del suddetto Regolamento.
4. In particolare, stabilito l'importo complessivo da erogare, al netto di quanto erogato ai Comitati Regionali, in possesso dei requisiti di cui al Comma 2, per l'attività sportiva da loro svolta e inserita sulla specifica piattaforma di cui all'art. 17 comma 7 del suddetto Regolamento, e al netto di quanto erogato per eventuali progetti specifici, il contributo sarà suddiviso tra i Comitati provinciali e zonal di cui al comma 2, nel modo seguente:
 - 10% in parte uguale a tutti i comitati provinciali e zonal;
 - 50% sulla base della consistenza organizzativa,
 - 30% sulla base dell'attività sportiva svolta;
 - 10% sulla base della progettualità
5. per quanto attiene alla quota contributiva del 50% relativa alla consistenza organizzativa, essa sarà suddivisa come segue:

- 60% sulla base del numero delle ASD/SSD “uniche” iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
 - 5% sulla base del numero delle BAS presenti nella sezione parallela del Registro CONI;
 - 35% sulla base del numero dei tesserati, con esclusione dei tesserati in possesso della tessera di promozione sociale;
6. per quanto attiene alla quota contributiva del 30% relativa all'attività sportiva svolta, saranno valutate le attività organizzate dai Comitati Provinciali e Zonali in possesso dei requisiti di cui al Comma 2 e inserite sulla specifica piattaforma di cui all'art. 17 comma 7 del suddetto Regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 17 comma 5 del suddetto Regolamento.
7. per quanto attiene alla quota contributiva del 10% relativa alla progettualità, sarà valutata la partecipazione al progetto valutato positivamente dal CONI.

Art 22 Commissariamento delle strutture territoriali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del vigente statuto, in presenza di una o più condizioni previste dallo statuto stesso, i Comitati zonali, i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali possono essere commissariati.
2. In particolare, il commissariamento delle strutture periferiche è deciso per:
 - a) gravi e documentate inefficienze gestionali;
 - b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
 - c) mancato funzionamento degli organi;
 - d) omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
 - e) omessa approvazione e trasmissione dello Statuto nei termini indicati dal presente regolamento;
 - f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabile.
3. Qualsiasi altro commissariamento al di fuori delle ipotesi previste dallo statuto è nullo.
4. Possono proporre il Commissariamento il Presidente Nazionale, la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, i Comitati Regionali o Provinciali competenti per territorio.
5. Per competenza territoriale si intende che il Comitato Regionale può chiedere il commissariamento di un comitato provinciale o zonale della sua regione, mentre il Comitato Provinciale e quello zonale possono chiedere il commissariamento del comitato regionale della loro regione.
6. Ogni richiesta proveniente da organi diversi da quelli competenti è comunque nulla.
7. La richiesta di commissariamento deve essere formulata per scritto al Presidente Nazionale, che porterà la pratica all'ordine del giorno della Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
8. Il Presidente Nazionale, prima di portare la proposta in discussione, può disporre tutti gli accertamenti che ritiene necessari e acquisire tutta la documentazione che ritiene opportuna. Allo scopo può avvalersi sia degli organi di giustizia dell'Associazione (con eccezione dei membri del Collegio Nazionale dei Garanti cui è affidato il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di commissariamento) sia di altri dirigenti nazionali.
9. L'iscrizione all'ordine del giorno della Direzione della proposta di commissariamento può essere inoltre fatta autonomamente dal Presidente Nazionale o su proposta della maggioranza dei membri della Direzione stessa.
10. In ogni caso, dell'avvenuta iscrizione della proposta all'ordine del giorno della Direzione il Presidente Nazionale darà contestualmente notizia agli interessati.
11. Il procedimento può essere avviato soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale commissariamento.
12. La Direzione Nazionale, sulla base della documentazione ricevuta e della relazione del Presidente Nazionale, può disporre sia il rigetto della richiesta sia il commissariamento della struttura territoriale in oggetto sia l'acquisizione di ulteriori supplementi di indagine.
13. Nel caso la Direzione deliberi il commissariamento, nella delibera deve indicare anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

14. In ogni caso, non può essere nominato chi è in conflitto di interesse con la struttura commissariata o in conflitto con i dirigenti della stessa.
15. Copia della delibera deve essere contestualmente inviata alla struttura territoriale oggetto di commissariamento.
16. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.
17. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. Tale proroga deve essere oggetto di ulteriore deliberazione motivata.
18. Entro tali termini deve essere convocato il Congresso Straordinario della struttura commissariata.
19. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso deve essere inviato per scritto entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la comunicazione.
20. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

TITOLO 5: ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI

Art 23 Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche sociali

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.
2. Potranno candidarsi, ed essere eletti, negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.
3. I requisiti che i soci individuali maggiorenni debbono possedere per presentare la loro candidatura alle cariche sociali sono regolamentati dall'art. 21 del vigente statuto.

Art 24 Presentazione della candidatura alle cariche sociali. Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto, tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia e il Presidente Onorario per i quali non è previsto il tesseramento. La carica di Presidente Onorario e quella di Procuratore Sociale non sono oggetto di candidatura
2. Le candidature per essere ammesse alla votazione di ciascun Congresso debbono essere presentate alle strutture territoriali competenti nei termini previsti dal regolamento congressuale
3. Le candidature possono essere presentate a mano, per fax, per posta elettronica certificata o tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro di spedizione purché le candidature pervengano entro 5 giorni dalla scadenza dei termini.
4. Tutte le candidature debbono essere presentate per scritto, in carta libera, e debbono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità. La commissione elettorale nazionale di cui all'art 26 del presente regolamento può prescrivere l'utilizzo di specifici modelli.
5. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% degli aventi diritto al voto.
6. Non sono valide le proposte di candidatura presentate in difformità dei suddetti termini e requisiti. Per qualsiasi controversia, decide la Commissione elettorale nazionale.

Art 25 Celebrazione dei Congressi. Principi generali

1. Ai sensi del vigente statuto, tutti i Congressi, sia ordinari sia straordinari, si tengono secondo le norme del presente regolamento così come integrate dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio nazionale .
2. Tutti i Congressi ordinari sono convocati dal Presidente della struttura territoriale in cui si celebra, a seguito di deliberazione del competente organo direttivo.
3. Nel caso sia convocato un Congresso nazionale, ordinario o straordinario, che prevede l'elezione del Presidente Nazionale, debbono essere obbligatoriamente convocati anche i Congressi Regionali e Provinciali, per l'elezione dei loro organi statutari e l'elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e

Regionale. Nel caso sia convocato un Congresso nazionale straordinario che prevede l'elezione o l'integrazione di altri organi statutari nazionali, debbono essere obbligatoriamente convocati anche i Congressi Provinciali per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

A tali congressi, che si celebrano nei termini stabiliti dalla Direzione Nazionale, partecipano i delegati eletti secondo le norme del vigente statuto e del presente regolamento.

Nel caso sia convocato un Congresso nazionale straordinario che non prevede l'elezione di organi statutari, non si darà luogo alla celebrazione dei Congressi Regionali e Provinciali.

Al congresso nazionale straordinario non elettivo partecipano i delegati al precedente congresso elettivo, purché in possesso dei requisiti previsti dal vigente statuto e dal presente regolamento.

4. I congressi straordinari sono convocati dagli organi previsti dallo statuto.

5. Tutte le convocazioni devono avere un ordine del giorno e riportare data e luogo di svolgimento.

6. L'ordine del giorno deve contenere obbligatoriamente gli argomenti previsti dallo Statuto. Può contemplare la discussione di ulteriori argomenti, quali ad esempio quella di eventuali documenti congressuali o di una o più proposte di modifiche statutarie.

7. Tali ulteriori argomenti sono introdotti su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti l'organo direttivo della struttura territoriale in cui si celebra il Congresso, e sono deliberati dall'organo direttivo stesso.

8. Partecipano ai Congressi i delegati eletti secondo le modalità specificate nello statuto e nel presente regolamento.

9. Ai Congressi partecipano inoltre senza diritto di voto i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, anche se non delegati.

10. Nei Congressi Provinciali votano i soci collettivi regolarmente affiliati alla data di indizione del Congresso stesso;

11. Nei Congressi a qualsiasi livello votano i soci individuali, se delegati, in regola con il tesseramento per l'anno associativo in corso alla data di svolgimento del Congresso.

12. Per la validità dei Congressi è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.

13. In seconda convocazione, i Congressi sono validi qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni dello Statuto.

14. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% dei voti. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti.

15. Tutte le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

16. I Congressi sono presieduti da un Presidente eletto in apertura dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti.

17. E' inoltre eletto un segretario verbalizzante.

18. Successivamente ciascun Congresso elegge:

- Una Commissione elettorale, diversa da quella di cui all'articolo 26 del presente regolamento, con il compito di sovrintendere alla presentazione delle liste ed a tutte le operazioni di voto per l'elezione degli organi ed eventualmente dei delegati;

- Una Commissione Verifica Poteri con il compito di controllare la validità delle deleghe rappresentate e, limitatamente ai Congressi Provinciali e Regionali, la validità delle candidature presentate. La Commissione fungerà nelle votazioni da Commissione per lo scrutinio.

- Una Commissione per la risoluzione finale qualora l'Assemblea lo ritenga necessario.

19. Ciascun Congresso elegge gli organi sociali previsti dallo statuto, scegliendo tra i diversi candidati in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

20. Per eleggere i candidati di ciascun organo, si vota a scrutinio segreto

21. Tutte le votazioni che non si riferiscono all'elezione degli organi sociali possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

22. Tutti i Congressi possono eleggere un Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura.

23. Per quanto riguarda il Presidente Onorario dell'Associazione, la titolarità della proposta di elezione è in capo al Presidente Nazionale.

24. Per quanto riguarda i Presidenti onorari dei Comitati Regionali o Provinciali la titolarità della

proposta è in capo al Presidente della rispettiva struttura territoriale.

Art. 26 La Commissione elettorale nazionale

1. La Commissione Elettorale Nazionale è nominata dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore .

2. La Commissione ha il compito di:

- Verificare il rispetto dei termini e delle norme statutarie e regolamentari per la Convocazione dei Congressi Provinciali e Regionali;
- Attribuire il numero dei delegati e il numero dei voti che ogni Comitato Provinciale può esprimere nei Congressi Regionale e Nazionale;
- Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nella celebrazione dei Congressi Provinciali e Regionali;
- Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la presentazione delle candidature al Congresso Nazionale, e la validità delle stesse, e redigere l'elenco di quelle presentate, distintamente per ciascun organo da eleggere;
- Valutare i ricorsi a qualsiasi titolo presentati avverso la regolarità della celebrazione dei Congressi Provinciali e Regionali. A tale scopo, tutti i ricorsi debbono essere presentati per scritto entro 5 giorni dalla data di celebrazione del congresso e ad essi la commissione deve dare risposta entro 5 giorni dalla data in cui li ha ricevuti.
- Collaborare con la Direzione Nazionale per l'assolvimento di quanto necessario alla preparazione del Congresso Nazionale.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Nazionale è possibile presentare ricorso al Congresso Nazionale

Art. 27 I delegati ai congressi. Principi generali

1. Potranno candidarsi, ed essere eletti quali delegati solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.

2. I requisiti che i soci individuali maggiorenni debbono possedere per presentare la loro candidatura quali delegati sono regolamentati dall'art. 21 del vigente statuto.

3. Non possono comunque partecipare né essere delegati ai Congressi, né votare negli stessi, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interna.

4. I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali.

5. Ogni delegato può avere un massimo di due deleghe compresa la sua.

Art. 28 Numero di delegati partecipanti ai congressi.

1. Il numero dei delegati partecipanti ai Congressi, a qualsiasi livello, sarà determinato con riferimento al numero di soci collettivi e al numero di soci individuali relativi al tesseramento dell'anno associativo precedente a quello in cui si svolge il Congresso.

2. Per i Congressi Provinciali, se si tratta di nuova affiliazione, e pertanto il socio collettivo nell'anno associativo precedente non aveva alcun tesserato, esso sarà rappresentato in congresso dal solo legale rappresentante.

3. Il numero di delegati tramite cui ogni socio collettivo affiliato ha diritto di essere rappresentato nei Congressi Provinciali, è attribuito al circolo stesso dal comitato provinciale competente, sulla base dei criteri di cui all'art. 55 del vigente statuto.

4. In particolare, ai Congressi provinciali partecipa in qualità di delegato il legale rappresentante di ogni socio collettivo affiliato.

5. Partecipano inoltre i delegati eletti in apposite assemblee dai tesserati residenti nella provincia, con il seguente criterio:

- fino a 50 tesserati residenti nella provincia: nessun delegato
- da 51 a 100 tesserati residenti nella provincia: 1 delegato;
- da 101 a 200 tesserati residenti nella provincia: 2 delegati;
- da 201 a 300 tesserati residenti nella provincia: 3 delegati;

- da 301 a 500 tesserati residenti nella provincia: 4 delegati;
 - da 501 a 1000 tesserati residenti nella provincia: 5 delegati;
 - oltre 1000 tesserati residenti nella provincia: 5 delegati + un ulteriore delegato ogni ulteriori 500 tesserati residenti nella provincia
6. Per tesserati residenti nella provincia si intende quelli iscritti ai soci collettivi residenti nella provincia dove si celebra il congresso.
7. Il numero dei delegati di ciascun socio collettivo che hanno diritto a partecipare, oltre al legale rappresentante degli stessi, è stabilito dal Comitato provinciale competente, sulla base del numero dei tesserati di cui sopra.
8. Allo scopo, ogni comitato provinciale può istituire una commissione elettorale provinciale.
9. Il numero di delegati tramite cui ogni Comitato Provinciale ha diritto di essere rappresentato nei Congressi Regionale e Nazionale, è attribuito a ciascun Comitato Provinciale dalla Commissione Elettorale Nazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 56 del vigente statuto.
10. In particolare, al Congresso Regionale e all'Assemblea regionale partecipano, come rappresentanti dei soci collettivi affiliati sul territorio di ad ogni Comitato Provinciale di quella regione, i delegati eletti dai Congressi Provinciali con il seguente criterio:
- fino a 50 soci collettivi affiliati nella provincia: 1 delegato ;
 - da 51 a 150 soci collettivi affiliati nella provincia: 2 delegati;
 - da 151 a 250 soci collettivi affiliati nella provincia: 3 delegati ;
 - da 251 a 350 soci collettivi affiliati nella provincia: 4 delegati ;
 - oltre 350 soci collettivi affiliati nella provincia: 5 delegati;
11. Partecipano inoltre i delegati eletti in apposite assemblee dai tesserati residenti nella provincia, con il seguente criterio:
- fino a 15.000 tesserati : 1 ulteriore delegato;
 - da 15.001 a 30000 tesserati: 2 ulteriori delegati;
 - oltre 30.000 tesserati: 3 ulteriori delegati .
12. Al Congresso Nazionale partecipano, come rappresentanti dei soci collettivi affiliati sul territorio di ogni Comitato Provinciale, i delegati eletti ai Congressi Provinciali con il seguente criterio:
- fino a 150 circoli affiliati: 1 delegato;
 - da 151 a 250 circoli affiliati: 2 delegati;
 - da 251 a 350 circoli affiliati: 3 delegati;
 - oltre 350 circoli affiliati: 4 delegati;
13. Partecipano inoltre, come rappresentanti dei soci individuali tesserati in quella provincia , i seguenti delegati:
- fino a 15.000 iscritti: solo i delegati di cui sopra;
 - da 15.001 a 30000 iscritti: 1 delegato oltre a quelli di cui sopra;
 - oltre 30.000 iscritti: 2 delegati oltre a quelli di cui sopra
14. I delegati partecipanti ai Congressi Regionali possono essere diversi da quelli partecipanti ai Congressi Nazionali.

Art. 29 Voti spettanti ai delegati nei congressi.

1. Nei Congressi provinciali ogni delegato ha diritto ad un voto.
2. I voti congressuali che ogni delegato apporta nei Congressi Regionale e Nazionale sono attribuiti dalla Commissione Elettorale Nazionale, di cui all'articolo 26.
3. Nei Congressi Regionali e Nazionali, ad ogni Comitato saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio, + 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso quel Comitato.
4. I soci collettivi e i soci individuali cui si fa riferimento al comma precedente sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello in cui si svolge il Congresso
5. I voti spettanti a ciascun Comitato Provinciale saranno ripartiti tra i suoi delegati in sede di congresso

provinciale.

6. Ad ogni delegato non potranno comunque essere attribuiti più di 165 voti.

Elezione degli Organi sociali e loro decadenza per incompatibilità. Principi generali V

1. In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto.

2. Tutti i candidati verranno inseriti in un'unica lista, distinta a seconda dell'elezione che deve essere effettuata (lista per l'elezione del Presidente Nazionale, lista per l'elezione della Direzione Nazionale e così via).

3. In caso di organi uninominali si può esprimere una sola preferenza.

4. In caso di organi collegiali, si possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere.

5. Verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; gli altri, in proporzione ai voti riportati dalla lista e nell'ordine delle preferenze ottenute, saranno supplenti.

6. Il numero dei supplenti eletti in ogni lista non potrà superare il 50% dei membri effettivi.

7. Gli eletti alle diverse cariche sociali che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 50 del vigente statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.

8. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.

9. Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento, comunicandolo contestualmente per scritto all'interessato.

10. Copia del provvedimento è trasmessa al Presidente Nazionale e al Procuratore Sociale.

11. Il provvedimento deve essere assunto entro i successivi 30 giorni.

12. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, o, se riguarda un membro di tale collegio, al Procuratore Sociale.

13. Le procedure da osservare nel caso di decadenza degli organi di cui all'art. 51 del vigente statuto, sono disciplinate dall'art. 52 dello statuto stesso.